



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA



Ordinanza n.50
del 14/07/2009

**Regolamentazione permanente della circolazione stradale.
Strada Comunale di Miemo – Transito vietato ai veicoli aventi massa superiore a 12 t.
Limitazione della velocità a Km/30**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'ordinanza n. 36 del 19/08/2004 con la quale si regolava in maniera permanente la circolazione stradale lungo la Strada Comunale di Miemo, imponendo la limitazione di velocità di Km/h 30 per tutti i veicoli ed il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 18 t.;

Vista l'ordinanza n. 54 del 30/09/2004, con la quale si integra la precedente ordinanza prima citata;

Considerate le caratteristiche morfologiche della strada comunale, la sua larghezza, il fondo stradale che non permettono un transito di autocarri pesanti, senza che gli stessi provochino danni alla sede stradale e alle sue pertinenze, come documentato e relazionato nelle segnalazioni della Polizia Municipale;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 14/07/2009, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A", con la quale si precisa che la realizzazione ex-novo di pavimentazioni e trattamenti garantisce costi di manutenzione e mantenimento delle opere quasi nulli a breve e medio termine, a condizione che si limiti il traffico ed il passaggio di mezzi non superiori a circa 12 t, con opportuna limitazione della velocità di percorrenza e con divieto di utilizzo ai mezzi agricoli con cingoli o ruote tassellate;

Visti gli artt. 3, 5, del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

Visto l'art.6, comma 4 lettere b) del suddetto D.Lgs, che testualmente recita:

*4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
omissis*

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Ai sensi dell'art 107 del D.L.vo 18.8.00 n.267;

Visto il provvedimento sindacale n.48 del 16/04/2008, con il quale si nomina il Dott.Paolo Di Carlo Responsabile dei Servizi in cui è strutturato il Comune di Montecatini Val di Cecina;

ORDINA

1) A modifica delle precedenti ordinanze è imposto lungo la **strada Comunale n.1 "di Miemo"**, nel tratto da Loc. Miniera, intersezione con Via delle Colonne, lungo tutto il tratto transitabile fino alla Loc. Renaio:

- **Limite massimo di velocità di Km/h 30 per tutte le categorie di veicoli;**
- **Divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 12 t.**

- 2) L'Ufficio tecnico comunale è incaricato di apporre i necessari e previsti segnali nonché i pannelli integrativi opportuni per rendere nota agli utenti la presente ordinanza.
- 3) Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 4) A norma del articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- 5) In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992;
- 6) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Servizio di Polizia Municipale.
- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6 del Codice della Strada.
- 8) La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante i consueti modi di diffusione.
- 9) A decorrere dalla regolare installazione della segnaletica prevista dal vigente C.D.S. e relativo regolamento, le ordinanze n. 36 del 19/08/2004 e n. 54 del 30/09/2004, sono annullate e sostituite dalla presente.

Dalla Residenza Comunale, li 14/07/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - (Dott. Paolo Di Carlo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. 405 del Reg.

Data

la sottoscritta Alessandra Capponi, addetta alla tenuta dell'albo pretorio, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni dal giorno 14/07/2009 al giorno 29/07/2009..

L'addetta all'albo pretorio

.....